

STATUTO

**"BORGO ALBERGO
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA "ENTE DEL TERZO
SETTORE", IN
BREVE
"BORGO ALBERGO
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L. ETS"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ACERENZA PZ VIA GIACINTO
ALBINI 21
Numero REA: PZ - 117256
Codice fiscale: 01548730769
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-12-2021 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALL'ATTO NUMERO 121 DI RACCOLTA

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa sociale denominata “Borgo Albergo Cooperativa Sociale a responsabilità limitata – Ente del Terzo Settore”, in breve “Borgo Albergo Cooperativa Sociale a r.l. ETS”.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla L. 8 novembre 1991 n. 381, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata, nonché quelle di cui al d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 2 - SEDE

La Cooperativa ha sede nel Comune di Acerenza (PZ), all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

Il trasferimento della sede nell'ambito territoriale del medesimo Comune non comporterà modifica dell'atto costitutivo e del presente Statuto. La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 3 - DURATA

La durata della Cooperativa è stabilita al 31 dicembre 2071 e potrà essere prorogata o anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 - SCOPO MUTUALISTICO

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di cui all'art. 45 della Costituzione della Repubblica Italiana; la Cooperativa, costituita sulla base dei principi sanciti dalla L. 8 novembre 1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi. Inoltre, la cooperativa ha come finalità la gestione dei servizi alla persona. La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci.

Art. 5 - OGGETTO SOCIALE

La cooperativa si propone, in particolare, con fine mutualistico e senza fine speculativo di fornire ad Enti pubblici e privati, e/o privati cittadini servizi ed attività educative, socio-educative, socio-assistenziali, socio-sanitarie, motorie, riabilitative, assistenziali ed ausiliarie di supporto agli stessi servizi, attività finalizzate al recupero ed alla qualificazione umana, morale, culturale, professionale ed in particolare all'inserimento sociale e lavorativo delle persone svantaggiate di cui alla legge 381/91.

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, la cooperativa ha il seguente oggetto.

Per quanto riguarda il punto A, la cooperativa potrà svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio sanitarie e/o educative:

- fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare, a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci anche in convenzione con personale specializzato;
- coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con Enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;
- gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, donne in difficoltà e/o vittime di violenza, tossicodipendenti autosufficienti e non, sieropositivi e malati di aids; detenuti in misura alternativa, o qualunque altra categoria che possa considerarsi "fragile", per conto di Enti Pubblici e Privati nonché con organizzazioni di servizi;
- gestire strutture e servizi volti a favorire l'integrazione di cittadini e cittadine immigrati;
- stipulare convenzioni con centri di medicina specialistica e singoli professionisti al fine di fornire agli utenti un elevato grado di tutela della salute e della qualità della vita;
- favorire la formazione professionale dei propri collaboratori, soci e non, tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che essi svolgono presso terzi;
- adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni pro-

fessionali nel rispetto delle proprie capacità e della sua dichiarata disponibilità; -
favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto
di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione;

- assistere e curare bambini, anziani, ragazze - madri, soggetti disabili psichici e
fisici, donne in difficoltà e/o vittime di violenza, tossicodipendenti, o altri sog-
getti "fragili", ai fini della loro integrazione nella vita sociale con riferimento alle
leggi emanate ed emanande;

- la realizzazione e la gestione di opere per l'inserimento dell'anziano e del disa-
bile psichico o fisico nella società (parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, lo-
cali di ritrovo, biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale per concerti ed attivi-
tà socio - culturali);

- gestire centri diurni d'assistenza e d'incontro per minori, ragazze - madri, disa-
bili psichici e fisici, donne in difficoltà e/o vittime di violenza ed anziani;

- creare case famiglia, comunità alloggio, case albergo, case protette per minori,
ragazze - madri, disabili psichici e fisici, donne in difficoltà e/o vittime di violen-
za, anziani ed altri soggetti privi d'assistenza familiare, strutture di accoglienza
per tossicodipendenti autosufficienti e non, sieropositivi e malati di aids; dete-
nuti in misura alternativa;

- creare e gestire centri d'accoglienza per ospitalità diurna o residenziale tem-
poranea;

- organizzare soggiorni vacanze;

- gestire asili nido, scuole materne, nonché servizi ausiliari di collegamento; ge-
stire strutture sociali scolastiche e parascolastiche e quanto altro necessario ad
assicurare condizioni materiali e sociali che permettono la realizzazione del di-
ritto alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino;

- promuovere in collaborazione con gli enti preposti, studi e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli scopi sociali;
- sviluppare studi sulle condizioni ed i problemi delle persone svantaggiate, nonché l'effettuazione d'indagini conoscitive;
- istituire e gestire servizi di Tele - soccorso, Tele - assistenza e Tele - medicina;
- realizzare e/o gestire soggiorni climatici marini, montani e termali;
- realizzare e/o gestire centri diurni;
- prestare assistenza domiciliare integrata organizzata e gestita anche in convenzione con personale specializzato;
- svolgere il servizio di segretariato sociale e informagiovani;
- gestire servizi d'aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap, trasporto ed assistenza igienico-sanitarii nelle scuole;
- realizzare e/o gestire strutture extraospedaliere, residenze sanitarie assistenziali per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzate a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale;
- attività di portineria;
- servizi di pulizia;
- commercio e noleggio di prodotti, attrezzature anche sanitarie, e mezzi anche di locomozione connessi e/o necessari allo svolgimento delle citate attività.

Per quanto riguarda il punto **B**, la cooperativa potrà svolgere attività diverse, agricole, industriali, commerciali e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91, quali:

- la gestione di borghi albergo, rifugi di montagna, campeggi ed aree attrezzate per roulotte, villaggi turistici, colonie, case per ferie, case per vacanze ed affitta-

camere, ostelli della gioventù, alberghi e motel con e senza ristorante, l'attività alberghiera in genere; l'attività di ristorante, pizzeria, bar e caffè;

- la gestione di sale di spettacolo ed attività connesse, discoteche, sale da ballo e simili, sale giochi e biliardi, palestre, piscine, campi da tennis, impianti polivalenti ed altri impianti sportivi, il maneggio di cavalli, l'organizzazione di convegni, seminari e simili, l'attività delle agenzie turistiche, la gestione in genere di impianti e servizi complementari alle attività turistiche, ricreative e sportive.

- la commercializzazione di prodotti e sottoprodotti agricoli e zootecnici allo stato fresco, conservati, surgelati e trasformati, i prodotti artigianali e delle piccole e medie imprese;

- valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale, monumentale, ambientale, paesaggistico, delle tradizioni gastronomiche e produttive;

- definizione, realizzazione e gestione di uno o più servizi "controllo qualità" dei prodotti, dei processi e dei servizi;

- realizzazione e gestione, anche per il tramite di società specializzate, di uno o più marchi di identità commerciale e di qualità;

- gestione, diretta o indiretta, di patrimoni mobiliari, immobiliari, boschivi e forestali;

- progettazione e gestione di attività di formazione professionale;

- fornitura di servizi per l'adeguamento tecnico ed organizzativo delle imprese e delle amministrazioni per consentire loro, rispettivamente, di essere competitivamente efficaci nel mercato e per il migliore svolgimento delle proprie funzioni;

- allo scopo di favorire la promozione e lo sviluppo dell'economia locale, la società si propone di realizzare tutte le iniziative utili alle comunità lucane ed al

loro territorio, anche per concorrere a consolidare e determinare occupazione, specialmente giovanile;

- favorire i processi di riconversione produttiva, di ammodernamento o di diversificazione economica nei sistemi produttivi locali al fine di accrescere il tessuto economico e consentire un tenore di vita adeguato alle popolazioni frenando i processi di esodo e di degrado ambientale;

- valorizzare, sia dal punto di vista strutturale che commerciale, le piccole filiere locali di prodotti e servizi di qualità; valorizzare, dal punto di vista turistico e culturale, i centri minori ed il patrimonio naturale locale, con interventi finalizzati al recupero ambientale, urbano ed edilizio, con l'offerta di pacchetti turistici integrati; svolgere e promuovere programmi di ricerca scientifica, di sperimentazione tecnica e tecnologica, di aggiornamento, formazione e divulgazione nel campo delle tecniche di produzione e gestione delle risorse locali, nonché in materia di servizi allo sviluppo;

- l'acquisto, la vendita (anche con riserva della proprietà o con pagamento dilazionato del prezzo), la permuta di suoli, terreni, aree edificabili, fondi rustici, fabbricati rurali, fabbricati urbani ad uso civile, direzionale, commerciale ed industriale e di immobili di qualsivoglia natura, se del caso con i loro accessori e pertinenze, siti sia in Italia che all'estero;

- l'affitto, la locazione, anche finanziaria, il comodato, la gestione, la conduzione, anche in regime di concessione, e l'amministrazione degli stessi, sia in proprio che per conto terzi, nonché di centri, impianti e strutture sportive, ricettive e/o ricreative e ad esse comunque afferenti;

- la trasformazione degli stessi, ed ogni altra operazione di valorizzazione degli immobili gestiti dalla società, compresa la eventuale edificazione di suoli di pro-

prietà della medesima, gli ampliamenti, le sopraelevazioni e le ristrutturazioni degli immobili da essa posseduti; nonché lavori generali di edilizia, aventi carattere strumentale e/o accessorio rispetto agli ambiti operativi suindicati;

- la progettazione, la produzione, la rigenerazione e la commercializzazione - sia all'ingrosso che al dettaglio e, in generale, in tutte le forme consentite dalla legge

- l'import-export, nonché la realizzazione, la gestione, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la messa in opera ed ogni altra attività riguardante prodotti dell'energia alternativa, quali pannelli solari, impianti fotovoltaici, generatori e motori elettrici, pale (blades) in materiale composito e non, impianti eolici, impianti idroelettrici, pellets e biomasse in genere;

- la produzione e la vendita di energia da fonti energetiche rinnovabili e non, sia in impianti propri che presso impianti di proprietà di terzi, attraverso la stipula all'uopo di contratti di locazione o costitutivi di diritti reali;

- la realizzazione di tutte le opere propedeutiche e conseguenti a quanto sopra esposto, ivi compresa la realizzazione di cavidotti ed elettrodotti;

- attività connesse alla ricerca, produzione, cogenerazione, approvvigionamento, importazione, esportazione, acquisto, vendita, utilizzo e recupero delle energie provenienti da fonti rinnovabili, esauribili e non, ivi compresi gli idrocarburi in genere e i loro derivati, nonché lo smaltimento ed il riciclo di rifiuti e materiale in genere finalizzati alla produzione di energia;

- attività di studio, consulenza e progettazione inerenti gli ambiti sopra specificati, fatta eccezione per le attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge;

- la realizzazione di impianti termici di ventilazione e di condizionamento, di raffreddamento, di riscaldamento, di cogenerazione funzionanti con combustibili liquidi, gassosi ed energia alternativa;

- la fornitura e la messa in opera di isolanti termici, nonchè l'import-export dei suddetti prodotti;
- il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di apparecchi ed accessori per impianti idraulici e di riscaldamento, di pelletes e stufe, di materiale elettrico, nonchè dei ricambi degli stessi;
- l'attività di impiantistica dei suddetti prodotti;
- la costruzione di opere edili accessori all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- l'attività di esplorazione e la realizzazione di reti elettriche e di attività funzionali quali scavi, strade e consolidamento terreni.
- progettazione e installazione impianti elettrici;
- pubblicità e pubbliche affissioni, nonché gestione di servizi pubblici comunali e provinciali;
- produzione e commercio di gadgets e articoli da regalo in genere;
- commercializzazione di prodotti floreali e articoli da arredo;
- gestione mailing;
- gestione banche dati;
- pubblicazione riviste, libri e periodici;
- archiviazione dati e videoscrittura;
- trascrizione in braille;
- trascrizione di audionastri o bobine magnetiche; - registrazione convegni, consigli, seminari; - conduzione di agenzie pubblicitarie; - impaginazione grafica ed attività simili e/o connesse, grafica web e servizi internet;
- servizi informatici;
- elaborazione elementare di dati contabili;

- organizzazione corsi di formazione, manifestazioni, meeting, convegni, assemblee nazionali ed internazionali; - agenzia viaggio e turismo sociale; - distribuzione volantini e materiale pubblicitario, affissioni; - consegne e ritiri a domicilio;
- servizi di telemarketing, ed indagini di mercato;
- gestione di parcheggi auto, cicli, motocicli, caravan, camper ed autorimesse;
- verifiche titoli di viaggio;
- call center;
- pulizie e disinfestazioni;
- gestione centri ambiente;
- gestione magazzini;
- gestione eventi musicali;
- attività di manutenzione del verde;
- attività di falegnameria, di idraulico, di muratore;
- attività di onoranze funebri;
- istituire centri di raccolta, anche differenziata, e di commercializzazione di materiali di recupero;
- produrre, lavorare e commercializzare manufatti in genere direttamente prodotti o acquisiti sia per conto proprio che per conto terzi;
- svolgere attività quali la conduzione di aziende agricole o forestali, nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche comprese le attività di trasformazione e commercializzazione connesse.

La cooperativa potrà: - svolgere qualsiasi altra attività connessa od attinente a quelle precedentemente indicate, di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, e commerciale, utile e necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali; - stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una

sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, raccogliendo prestiti, limitatamente ai soci ed esclusivamente ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, nei termini previsti dalla legge; - svolgere attività di studio, informazione e divulgazione di ricerche ed esperienze effettuate nei vari settori e realtà in cui la cooperativa opera e attività editoriali e promozionali, anche attraverso la pubblicazione di periodici.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 6 - NUMERO E REQUISITI -

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo con la propria attività lavorativa o professionale. Ai soci che svolgono direttamente, in qualità di operatori, mansioni di carattere socio-sanitario ed educati-

vo sono richiesti, in particolare, i seguenti requisiti: attitudini e capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione; possesso del titolo idoneo alla realizzazione continuativa dell'attività, nei casi in cui esso è richiesto dalla normativa italiana e comunitaria. Ai soci che non svolgono direttamente, in qualità di operatori, mansioni di carattere socio-sanitario ed educativo: proporzionata e adeguata capacità di svolgere le proprie mansioni in relazione alla qualità che essi assumono con l'ingresso in cooperativa. Ricorrendo i presupposti di legge, possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381; i soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero complessivo non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai sensi delle vigenti norme di legge, è altresì consentita l'ammissione come soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta in effettiva concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione dell'Organo amministrativo.

Art. 7 - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI -

Ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, potrà essere istituita dalla cooperativa una categoria speciale di soci cooperatori alla quale potranno essere ammesse le persone fisiche interessate alla formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa, contribuendo in tale forma al raggiungimento degli scopi sociali. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni ca-

so superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo, al momento dell'ammissione, in relazione alle varie mansioni, in misura comunque non superiore al limite massimo fissato dalla legge; al termine di tale periodo detti soci sono ammessi a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori. Ai soci iscritti alla categoria speciale può essere erogato il ristorno previsto dal presente statuto, anche in misura inferiore ai soci cooperatori ordinari, in relazione ai costi di formazione o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci iscritti alla categoria speciale non spetta comunque l'attribuzione di ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari. I soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di partecipare alle assemblee ed esercitano il diritto di voto solamente nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio. Essi non possono rappresentare altri soci in assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2545-bis del codice civile. I soci appartenenti alla categoria speciale possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Oltre che nei casi di cui al comma precedente, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno un mese. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Detti soci possono inoltre essere esclusi qualora, alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, l'Organo amministrativo accerti: a)

il mancato conseguimento dei livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, a causa dell'inosservanza dei doveri inerenti la formazione ovvero b) il mancato adeguamento agli standard produttivi della cooperativa o il mancato rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Art. 8 - AMMISSIONE -

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta all'Organo amministrativo. La domanda dovrà indicare: a) nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale; b) l'interesse a far parte della cooperativa; c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni; d) l'ammontare della quota di capitale che intende sottoscrivere; e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti interni e di attenersi alle decisioni legalmente assunte dagli organi sociali; f) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in cooperativa conforme alle leggi vigenti sulla cooperazione. Oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione delle persone giuridiche, società, associazioni od enti che intendono essere ammessi come soci, ricorrendo i presupposti di legge, dovrà specificare: 1) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, l'attività svolta, il luogo e la data della costituzione; 2) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e la deliberazione dell'organo sociale che ne ha autorizzato la presentazione. L'Organo amministrativo, ac-

certata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare per iscritto la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 9 - DOMICILIO DEI SOCI -

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. alla Cooperativa.

Art. 10 - OBBLIGHI DEI SOCI -

Fermo restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) a versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: - la quota di capitale sottoscritto; - l'eventuale tassa di ammissione fissata dall'organo amministrativo, a titolo rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; - il sovrapprezzo eventualmente determinato con decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni e/o decisioni legalmente assunte dai soci e dagli altri organi sociali;
- c) a partecipare all'attività della società, salvo il verificarsi di una delle cause pre-

viste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio; d) a non aderire ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in cooperativa;

e) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, in relazione al tipo ed allo stato della attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa stessa;

f) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

Art. 11 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO -

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 12 - RECESSO -

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura – instaurato con la cooperativa sia cessato per qualsiasi motivo. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata alla Società.

Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i presupposti che a norma di legge e del presente statuto

legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo che la legge preveda diversamente o che l'Organo amministrativo, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decida, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della dichiarazione di recesso.

Art. 13 - ESCLUSIONE -

L'esclusione può essere pronunciata dall'assemblea, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, dal rapporto mutualistico, nonché dalle decisioni e/o deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni legalmente assunte con decisioni dei soci e/o degli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o comunque attività contraria agli interessi sociali;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come definito dall'articolo 1455 del Codice Civile;
- g) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa;
- h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro. Salvo diversa e motivata decisione dell'assemblea, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione opera dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ART. 14 - DECISIONI IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE - OPPOSIZIONE -

Le decisioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 15 - LIQUIDAZIONE -

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote effettivamente versate, eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno o ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al

socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, cod. civ.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Per la frazione della quota assegnata ai soci ai sensi dell'articolo 2545-sexies cod. civ., il rimborso può essere corrisposto in più rate, secondo quanto deciso dall'organo amministrativo, entro un termine massimo di cinque anni, con corresponsione degli interessi legali.

ART. 16 - MORTE DEL SOCIO -

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno, secondo le disposizioni dell'articolo precedente. Per i soci fondatori a richiesta degli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società può subentrare alla partecipazione del socio un solo erede previa delibera dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure previste dal presente statuto.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare l'erede subentrante a socio. Nel caso in cui gli eredi siano sprovvisti dei requisiti per l'ammissione, gli stessi hanno diritto al rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno, secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

**ART. 17 - TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO,
RESPONSABILITÀ DEI SOCI USCENTI E DEI LORO EREDI -**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione o la cessione di quota hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

ART. 18 - STRUMENTI FINANZIARI -

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, da offrire in sottoscrizione solo ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 cod. civ. e dell'articolo 2526, ultimo comma cod. civ. nonché dell'art. 111-octies disp. att. cod. civ.. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti: - l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; - le modalità di circolazione; - i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di cor-

responsione degli interessi; – il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 19 - PATRIMONIO SOCIALE -

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale ciascuna di Euro 25 (venticinque); la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale formata con quote degli utili di cui al presente statuto e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto;
- d) da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci e/o prevista per legge o per statuto. È vietata la distribuzione di riserve tra i soci cooperatori. Le riserve indivisibili non possono essere distribuite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

ART. 20 - VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE -

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata A.R., fornendo,

con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel presente statuto. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

ART. 21 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO D'ESERCIZIO -

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge. Il bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge. La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge; b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della L. 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura e con le modalità fissate dalla legge; c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della L. 31 gennaio 1992, n. 59; d) ad eventuali dividendi ai soci, ragguagliati al capitale effettivamente versato, in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori, nei limiti e sotto l'osservanza delle vi-

genti disposizioni di legge. Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente. In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente lettera d).

ART. 22 - RISTORNI -

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la decisione dei soci che approva il bilancio può destinare a favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme: - erogazione diretta; - aumento gratuito delle quote detenute da ciascun socio. Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli amministratori. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo i criteri stabiliti in apposito regolamento, e comunque tenendo conto dei seguenti elementi: a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno; b) la qualifica/professionalità; c) i compensi erogati; d) il tempo di permanenza nella società; e) la tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

ART. 23 - DECISIONI DEI SOCI -

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da

uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 cod. civ. dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'approvazione dei regolamenti interni e l'istituzione del prestito soci;
- g) la nomina dei liquidatori, i criteri di svolgimento della liquidazione. Relativamente alle materie di cui alle precedenti lettere a), b) e c), le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Le decisioni aventi per oggetto le materie di cui alle precedenti lettere d), e) ed f), quelle relative alla nomina dei liquidatori ed ai criteri di svolgimento della liquidazione e quelle concernenti tutti gli altri argomenti per i quali la legge o il presente statuto espressamente prevedano tale procedura, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare con metodo collegiale; detta procedura dovrà altresì essere adottata quando lo richiedano uno o più amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti i soci.

ART. 24 - DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE

SCRITTA O CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO -

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, ove adottata ai sensi di legge e del presente statuto, non è soggetta a particolari vincoli e potrà svolgersi con le modalità prescelte dal soggetto che attiva il procedimento decisionale, purché sia assicurato a ciascun socio avente diritto di voto il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione in merito al suo oggetto.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte di tanti soci portatori della maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nella proposta di decisione. Il socio che, entro il termine di cui sopra, non comunica espressamente il proprio consenso od il proprio dissenso è considerato contrario alla proposta avanzata.

Le decisioni così assunte devono essere trascritte senza indugio, a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci; la relativa documentazione è conservata dalla società. Colui che ha assunto l'iniziativa del procedimento, decorso il termine stabilito per il perfezionamento dello stesso, dovrà comunicare agli organi sociali ed a tutti i soci se la decisione è stata validamente assunta ovvero se è stata respinta, indicando distintamente il nominativo dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti e di chi non si è pronunciato. Alla decisione così adottata verrà data esecuzione a cura dell'Organo Amministrativo.

ART. 25 - ASSEMBLEE -

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impossibilità o inattività, qualsiasi consigliere – mediante avviso, inviato almeno otto giorni prima o, quanto meno, giunto a destinazione almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, spedito con lettera raccomandata A.R. o trasmesso con qualunque altro strumento (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzato agli aventi diritto al domicilio che risulta dal libro soci (intendendosi a tal fine per domicilio anche il numero fax e l'indirizzo di posta elettronica comunicati dai soci alla società e debitamente annotati sul detto libro soci).

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo – presso la sede sociale o altrove, purché in Italia – la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, siano presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. In tale caso gli amministratori e i sindaci, se nominati, che non partecipano personalmente all'adunanza dovranno dichiarare per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione. Tale dichiarazione dovrà essere conservata agli atti della società.

ART. 26 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI -

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano

presenti, in proprio o per delega, tanti soci portatori della maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Per deliberare l'esclusione dei soci fondatori (coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo) sarà peraltro necessaria la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti e rappresentati.

Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

ART. 27 - VOTAZIONI -

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

ART. 28 - DIRITTO DI VOTO - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di voto nelle assemblee e nelle decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da conservarsi dalla società, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia amministratore o sindaco. Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ART. 29 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA -

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ove nominato, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ART. 30 - AMMINISTRAZIONE -

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

L'Organo amministrativo dura in carica tre esercizi venendo a scadere in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del terzo esercizio di carica. Ove non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione, al momento della nomina del Consiglio, il Consiglio stesso elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.

ART. 31 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI -

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o dal presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, disgiuntamente o congiuntamente tra loro, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi

componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

ART. 32 – CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE –

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'organo di controllo, ove nominato.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso inviato – a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altra modalità comunque idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (ad esempio, messaggistica istantanea) – almeno 5 giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Anche senza formale convocazione, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

ART. 33 – CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI –

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono ad integrare detto organo; gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prima assemblea dei soci, ovvero sino alla prima occasione in cui i soci stessi assumono una decisione mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, dovendo-

si in questa sede provvedere alla loro conferma o sostituzione. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, ciascun socio potrà attivare la decisione dei soci per la sostituzione degli amministratori venuti a mancare. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

ART. 34 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI -

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari incarichi.

ART. 35 - RAPPRESENTANZA -

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio ed è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a

qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, ove nominato. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente. Il Presidente del Consiglio, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. Hanno altresì la rappresentanza della cooperativa gli amministratori delegati, ove nominati, nei limiti delle materie loro delegate.

ART. 36 - ORGANO DI CONTROLLO -

Nei casi in cui è obbligatorio ai sensi di legge, o per volontà dell'assemblea, viene nominato un organo di controllo monocratico, o collegiale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati, tra i soggetti aventi i prescritti requisiti di legge, con decisione dei soci, i quali provvedono pure alla nomina del Presidente del Collegio.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I suoi membri sono rieleggibili. l'Organo di Controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis cod. civ. ed esercita il controllo legale dei conti sulla società, salvi i casi in cui detto controllo contabile non debba essere esercitato da altri soggetti, ai sensi di legge.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 37 - SCIoglimento ANTICIPATO -

La società si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge. In caso di scioglimento della società, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinando: - il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori; - a quali di essi spetta la rappresentanza della società; - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; - i poteri spettanti ai liquidatori.

ART. 38 - DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE -

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della L. 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 39 - REGOLAMENTI -

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

ART. 40 - PRINCIPI DI MUTUALITÀ PREVALENTE -

Le società si conforma ai requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 cod. civ.:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 41 - RINVIO ALLA LEGGE -

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile, contenente la disciplina delle società cooperative, e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Potenza, Prot.AGEDRBAS n. 11140 del 20.09.2018.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

Viggiano, li 15 dicembre 2021

Firmato digitalmente: MARISA SASSANO Notaio